



# COMUNE DI ALI TERME

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen.  
Prot. n. 497 /17

**DETERMINA N. 270 del 04/09/2017**

**OGGETTO:** Affidamento incarico legale per la difesa dell'Ente nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Ali Terme, tra F.G. + 1 ed il Comune di Ali Terme.

#### IL RESPONSABILE

**VISTA** la Delibera di Giunta Municipale n. 80 del 09/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto "Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Ali Terme, F.G. + 1 c/ Comune di Ali Terme. Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio" per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio notificato all'Ente in data 23.06.2017 per ottenere il risarcimento di danni lamentati a carico della cappella di proprietà sita nel locale cimitero;

**PRESO ATTO** che con la suddetta deliberazione si è demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa l'affidamento del relativo incarico legale, quantificando in via presuntiva la somma occorrente in € 500,00, comprensivo di IVA e CPA e assegnando le relative risorse;

**RILEVATO** che il Comune di Ali Terme non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

#### ATTESO

- che per la suddetta attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, l'affidamento è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..";

**VALUTATO** che il dettato normativo possa essere rispettato selezionando gli avvocati sulla base della specifica professionalità richiesta in ragione dell'incarico da affidarsi, contemperando il principio di rotazione con le specifiche competenze tecniche possedute e le pregresse esperienze maturate in riferimento alla materia oggetto di contenzioso, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento;

#### RILEVATO

- che l'economicità, nel caso di specie, deve essere garantita determinando l'importo a base di negoziazione sulla base dei parametri ministeriali fissati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247";
- che, tenuto conto dei principi di armonizzazione contabile, ai fini di una corretta imputazione delle somme, occorrerà richiedere al professionista un preventivo di spesa onnicomprensivo, indicando, ove applicabile, le scadenze temporali dell'esigibilità del credito relativo all'incarico stesso, mediante apposito crono-programma delle attività da

espletare;

**DATO ATTO** che il legale dovrà impegnarsi a relazionare circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo , senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia e ribadito che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

**VISTO** il titolo III, capo 2, del libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art. 2230 sulle prestazione d'opera intellettuale;

**VISTO** il lo schema di disciplinare d'incarico approvato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 80 del 09/08/2017;

**PRECISATO** che le SS.RR. della Corte dei conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

1. rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;
2. inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
3. proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

**PRECISATO E ATTESTATO**, a tale riguardo, che:

- L'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Non esiste all'interno della propria organizzazione, la figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- La durata dell'incarico è legata alla chiusura del contenzioso;
- Il compenso dovrà essere concordato, proporzionalmente all'incarico da conferire, tenendo conto dei valori minimi di cui al DM 55/2014;

**CONSIDERATO** che l'Avv. Muscarello Salvino del foro di Messinaa presenta i requisiti professionali necessari e la comprovata esperienza nel settore per la cura degli interessi dell'Ente nella materia del contendere oggetto del ricorso;

**CONSIDERATO** che, con nota acquisita al Protocollo comunale del 10/08/2017 con n. 6150 l'Avv. Muscarello Salvino ha trasmesso all'Ente un preventivo di massima di complessivi € 500,00 (comprensivi di IVA e CPA) per competenze e spese necessarie alla predisposizione degli atti indispensabili per la costituzione in giudizio e la conseguente difesa delle ragioni dell'Ente;

**VISTO** l'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, che obbliga la PA a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

**DATO** atto che con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il legale dichiara, tra l'altro, l'insussistenza delle ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013;

**VISTA** la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n°23;

**VISTA** la determinazione sindacale n. 8 del 17.07.2017 con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;